



# Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 101 capoverso 2, 102, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122 e 123 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1** Oggetto e principio

<sup>1</sup> La presente legge disciplina le competenze speciali del Consiglio federale per combattere l'epidemia di COVID-19 e per far fronte alle ripercussioni sulla società, l'economia e le autorità dei relativi provvedimenti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura in cui necessario per far fronte all'epidemia di COVID-19.

## **Art. 2** Provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per ridurre il rischio di contagio e per combattere la malattia causata dal coronavirus (COVID-19). Nel farlo consulta i Cantoni.

<sup>2</sup> Può limitare il traffico delle merci alla frontiera.

<sup>3</sup> Per garantire l'approvvigionamento sufficiente di agenti terapeutici e dispositivi di protezione per la popolazione, il Consiglio federale può:

- a. garantire egli stesso l'approvvigionamento sufficiente di agenti terapeutici e dispositivi di protezione per la popolazione, laddove non possa essere garantito dai Cantoni o da privati; disciplina il finanziamento e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni;

RS .....

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

- b. introdurre l'obbligo di notificare gli agenti terapeutici e i dispositivi di protezione a disposizione presso i fabbricanti e i distributori, nei laboratori, nelle strutture sanitarie e in altre strutture dei Cantoni;
- c. prevedere l'attribuzione, la fornitura e la distribuzione di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;
- d. prevedere la commercializzazione diretta di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;
- e. ordinare la confisca di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;
- f. obbligare i fabbricanti a produrre agenti terapeutici e dispositivi di protezione, a priorizzarne o aumentarne la produzione; la Confederazione può erogare contributi per la produzione, se i fabbricanti subiscono uno svantaggio finanziario a causa della riorganizzazione della produzione;
- g. prevedere deroghe alle disposizioni sull'importazione di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;
- h. prevedere deroghe all'obbligo di autorizzare le attività che necessitano dell'autorizzazione di Swissmedic;
- i. prevedere deroghe all'obbligo di omologazione dei medicinali;
- j. prevedere deroghe alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici nonché alle disposizioni sulla procedura per la valutazione della conformità e sull'immissione in commercio di dispositivi di protezione;

<sup>4</sup> Per mantenere le capacità necessarie nell'assistenza sanitaria, il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a:

- a. vietare o limitare attività economiche o sanitarie;
- b. adottare provvedimenti per il trattamento di malattie causate da COVID-19 e per altri trattamenti medici urgenti;

<sup>5</sup> Può disciplinare l'assunzione delle spese per le analisi diagnostiche di biologia molecolare per COVID-19.

<sup>6</sup> Può ordinare provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro.

### **Art. 3** Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell'asilo

Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alla legge federale del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e alla legge del 26 giugno 1998<sup>4</sup> sull'asilo concernenti:

- a. la limitazione dell'entrata degli stranieri e la loro ammissione per un soggiorno in Svizzera;
- b. la proroga dei termini legali per:

<sup>3</sup> RS 142.20

<sup>4</sup> RS 142.31

1. il ricongiungimento familiare (art. 47 LStrI),
  2. la decadenza dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio (art. 61 LStrI),
  3. il rinnovo dei dati biometrici dei documenti (art. 59b e 102a LStrI);
- c. l'alloggio dei richiedenti l'asilo e l'esecuzione delle procedure d'asilo e d'allontanamento.

#### **Art. 4** Misure nella giustizia e nel diritto procedurale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alle disposizioni delle leggi procedurali in materia civile e amministrativa della Confederazione nei seguenti ambiti:

- a. sospensione, proroga o restituzione di termini stabiliti dalla legge o dalle autorità;
- b. organizzazione, esecuzione, verbalizzazione e sostituzione di atti procedurali con partecipazione di parti, testimoni o terzi, in particolare udienze ed esami testimoniali;
- c. ricorso a strumenti tecnici o ausiliari quali videoconferenze e teleconferenze;
- d. forma e notificazione di istanze, comunicazioni e decisioni nonché ricorso a piattaforme d'incanto in linea nella procedura esecutiva.

#### **Art. 5** Provvedimenti nell'ambito delle assemblee di società

Se necessario per esercitare i diritti nelle assemblee di società, il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie al Codice civile<sup>5</sup> e al Codice delle obbligazioni<sup>6</sup> sull'esercizio dei diritti:

- a. per scritto o in forma elettronica;
- b. mediante un rappresentante indipendente.

#### **Art. 6** Provvedimenti in materia di insolvenza

<sup>1</sup> Se necessario per impedire fallimenti di massa e stabilizzare l'economia e la società svizzera, il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alla legge federale dell'11 aprile 1889<sup>7</sup> sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) riguardanti:

- a. il concordato (art. 293 segg. LEF);
- b. le condizioni, gli effetti e la procedura di una moratoria speciale.

<sup>5</sup> RS 210

<sup>6</sup> RS 220

<sup>7</sup> RS 281.1

**Art. 7** Provvedimenti nel settore della cultura

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può sostenere le imprese culturali e gli operatori culturali con aiuti finanziari.

<sup>2</sup> Disciplina le condizioni per il sostegno, il calcolo dei contributi e la procedura e designa i servizi preposti all'esecuzione.

<sup>3</sup> I Cantoni finanziano per metà le indennità per perdite finanziarie.

**Art. 8** Provvedimenti nel settore dei media

<sup>1</sup> Il Consiglio federale ordina i seguenti provvedimenti:

- a. la Confederazione assume i costi complessivi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 lett. a della legge del 17 dicembre 2010<sup>8</sup> sulle poste) in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020.
- b. la Confederazione contribuisce ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa sovvraregionale e nazionale con 27 centesimi per esemplare;
- c. i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici sono finanziati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020 con la quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata finora sino al raggiungimento del tetto massimo di 10 milioni (art. 4 cpv. 4 dell'ordinanza COVID-19 media elettronici del 20 maggio 2020<sup>9</sup>).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la promozione e la procedura per il calcolo e il versamento dei contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b nonché per l'assunzione dei costi di abbonamento di cui al capoverso 1 lettera c.

**Art. 9** Provvedimenti sull'indennità per perdita di guadagno

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prevedere il versamento dell'indennità per perdita di guadagno per le persone che devono interrompere l'attività lucrativa a causa dell'epidemia COVID-19.

<sup>2</sup> Può emanare disposizioni concernenti:

- a. l'inizio e la fine del diritto all'indennità;
- b. il numero massimo di indennità giornaliere;
- c. l'importo e il calcolo dell'indennità;
- d. la procedura.

<sup>8</sup> RS 783.0

<sup>9</sup> RS 784.402

**Art. 10** Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alla legge del 25 giugno 1982<sup>10</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) concernenti:

- a. il diritto e il versamento dell'indennità per lavoro ridotto ai formatori professionali che si occupano di persone in formazione;
- b. la non considerazione dei periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda (art. 35 cpv. 1<sup>bis</sup> LADI) nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020;
- d. il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari.

**Art. 11** Disposizioni penali

<sup>1</sup> È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola i provvedimenti ordinati dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 2 e la cui violazione è dichiarata punibile in virtù della presente disposizione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può stabilire che determinate violazioni di cui al capoverso 1 sono punite con una multa disciplinare fino a 300 franchi e determinarne l'importo.

**Art. 12** Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti secondo la presente legge.

**Art. 13** Referendum, entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

<sup>2</sup> Entra in vigore il ... [giorno dopo l'adozione]<sup>11</sup> e si applica fino al 31 dicembre 2022.

<sup>10</sup> RS 837.0

<sup>11</sup> Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).